

STATUTO SOCIALE

..dell'Associazione ricreativa "Progetto Futuro Insieme – O.D.V."

Art.1

(costituzione, denominazione, sede, durata ed emblema)

E' costituita in data 19.12.2022, l'Associazione ricreativa dell'Ente del Terzo Settore, riconoscendosi in un'organizzazione di volontariato, denominata "Progetto Futuro Insieme – O.D.V.", ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, e per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione ha sede legale in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) via Toscanini nr.9.

L'Organo di Amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale all'interno dello stesso Comune senza comportare modifica statutaria.

Lo stesso Organo di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative secondarie. Il trasferimento della sede legale deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'Associazione avrà raffigurato come emblema, due mani stilizzate che si stringono, di colore verde ed arancio.

Art.2

(scopo e oggetto sociale)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue in via esclusiva e principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in quanto Organizzazione di Volontariato, a favore di terzi principalmente, quindi dei propri associati o di loro familiari o di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, altresì l'associazione è un luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore. L'Associazione è laica e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella presentata in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione inoltre promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Essa intende operare nei settori di attività previsti dall'art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, con particolare riguardo ai commi:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a queste attività di interesse generale indicate, ma secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'associazione persegue lo svolgimento delle attività di interesse generale, si propone l'impegno di perseguire valori di solidarietà sociale, per la realizzazione di una società solidale e giusta in particolare attraverso le seguenti attività:

- a) Promuovere e organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi e individuarli attraverso i valori della solidarietà;
- b) Promuovere e organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- c) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) Svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- g) Effettuare attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale;
- h) Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quella della disabilità;
- i) Assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- j) Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.
- k) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'attività del volontario non occasionale iscritto nell'apposito registro non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, decreto lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati o al cinquanta per cento del numero dei volontari non occasionali regolarmente iscritti nell'apposito registro.

L'associato che presti la propria opera per l'associazione come lavoratore subordinato o autonomo non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è soci.

Art.3 (l'attività)

Ai fini del perseguimento, come detto senza scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale.

Per l'attività di interesse generale prestata dall'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondarie e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse e esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge, così come definite nell'art.6 del CTS del D.Lgs.117/2017 e successive modifiche.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

Art.4 (i Soci, ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché eventuali recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- c) il codice per la protezione dei dati personali, norma della Repubblica Italiana, emanata con il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in vigore dal 1° gennaio, nonché la norma sovranazionale di cui al Regolamento dell'Unione Europea nr.679/2016 G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) del 25.05.2018 e successive modifiche;
- d) l'impegno a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione si prefigge di raggiungere.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda scritta e controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci, nelle modalità sopra indicate, non possono comunque ricoprire cariche in seno all'Organo Direttivo. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci si distinguono in 4 categorie:

- a) Soci **fondatori**: si definiscono tali coloro che intervenendo nella fase costruttiva, danno vita alla Associazione, essi aderiscono e partecipano attivamente allo svolgimento della vita associativa e hanno l'obbligo di versare la quota sociale ed il contributo annuale nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea. Inoltre hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e regolamenti interno dell'Associazione; hanno tutti i diritti statuari e soprattutto il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.
- b) Soci **ordinari**: si definiscono tali, tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, che aderiscono e partecipano attivamente allo svolgimento della vita associativa. Essi hanno l'obbligo di versare la quota sociale annua, nella misura e tempi stabiliti dall'Organo di Amministrazione. Inoltre hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e regolamenti interni dell'Associazione; hanno tutti i diritti statuari e soprattutto il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.
- c) Soci **volontari**: si definiscono tali, tutti i soci al di sotto dei 18 anni, ma anche abbiano compiuto il 14esimo anno di età. Il diritto di voto degli associati minorenni è esercitato tramite l'esercente la responsabilità genitoriale. Essi possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statuari. Hanno l'obbligo di versare la quota sociale stabilita annualmente.
- d) Soci **benemeriti**: si definiscono tali, coloro che effettuano versamenti, donazioni o lasciti all'Associazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo o Organi di Amministrazione, essi non hanno l'obbligo di versare la quota sociale, possono partecipare alla vita associativa, godendo anch'essi dei diritti statuari.

Art.5

(i diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) esaminare i libri sociali;
- c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'associazione;
- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, previa richiesta anche verbale.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art.6

(la perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione (gravità stabilita dall'Organo Direttivo), può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non (hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.7

(gli organi dell'associazione)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea (generale degli associati);
- l'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente (scelto dall'Assemblea generale e farà parte del consiglio direttivo);
- il Vice Presidente (scelto in seno all'organo Direttivo dagli stessi membri);
- il Segretario (scelto in seno all'organo Direttivo dagli stessi membri);
- il Tesoriere (scelto in seno all'organo Direttivo dagli stessi membri);
- l'Organo di Controllo (eventuale);
- l'Organo di Revisione (eventuale).

Art.8

(l'assemblea generale degli associati)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto (solo in caso di parità il voto in forma palese del Presidente vale doppio). Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, avviso telefonico o a mezzo social network contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (con intervallo minimo di 24 ore) e l'ordine del giorno, comunicazione da effettuarsi almeno 3 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; il consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo, il preventivo entro il 31 novembre dell'anno entrante.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

IN SEDE ORDINARIA:

- Approvare il bilancio;
- Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio stabilendo a chi esso andrà destinato;

- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno 3 giorni.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'Assemblea in questo caso sarà regolarmente costituita con l'intervento di almeno 1/3 degli Associati, la deliberazione sarà valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione o trasmissione per posta/email o su internet per 15 giorni dall'approvazione.

Art.9

(organo di amministrazione, consiglio direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) nominare il Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) predisporre il Bilancio consuntivo e l'eventuale Bilancio preventivo nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- e) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- g) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- i) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- j) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;
- k) decidere, alla prima riunione di ogni anno, l'importo della quota sociale se essa varia dall'anno precedente; non vi è termine temporale durante l'anno per l'iscrizione di eventuali nuovi soci.

L'Organo di Amministrazione che ha funzioni esecutive e gestionali, è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 13, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori (Presidente e/o Organo di Amministrazione inteso collegialmente) è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni possono essere effettuate con avviso verbale, scritto, telefonico o a mezzo social network, da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione da parte del legale rappresentante. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta (tali informazioni saranno riportate nel relativo verbale di riunione). Le riunioni dell'organo di amministrazione sono in unica convocazione.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione che verrà chiamato Presidente, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

I membri dell'Organo di Amministrazione sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri dell'Organo di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione, gli stessi verranno sostituiti dai primi non eletti fino ad esaurimento, in caso ce ne siano. Ove sia impossibile attivare tale modalità, sarà l'Assemblea generale degli associati a riunirsi ed eleggere nuovi membri che rimarranno in carica sino alla scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione. Decade l'Organo di Amministrazione per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Vice Presidente (che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni), il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art.10

(il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.11

(l'organo di controllo)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.12
(il Vice Presidente)

Il Vice Presidente, scelto in seno all'organo Direttivo dagli stessi membri, in caso di assenza del Presidente, rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Art.13
(il Segretario)

Il Segretario, scelto in seno all'organo Direttivo dagli stessi membri, provvede a redigere i verbali delle riunioni sia dell'Assemblea (su apposito registro), che dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché il registro degli associati e la redazione e tenuta della documentazione tutta.

Art.14
(il Tesoriere)

Il Tesoriere, scelto in seno all'organo Direttivo dagli stessi membri, provvede a tenere la contabilità ed approntare i bilanci ed aggiornare eventualmente i relativi i registri.

Art.15
(revisione legale dei conti)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.16
(il patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolte fondi;
- entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i. , approvato dalla Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio poi depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art.17

(il divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 17, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.18

(le risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art.19

(il bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio (bilancio consuntivo) annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Altresì l'Organo redige il bilancio preventivo per l'anno successivo, entro il 30 ottobre di ogni anno, da approvarsi dall'Assemblea.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi (se previsto), nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.20

(i libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- f) Il libro dei volontari che prestano la loro opera non occasionalmente.

Gli associati hanno sempre diritto di esaminare i suddetti libri associativi su esplicita richiesta scritta al Legale Rappresentante di copie integrali o estratti a proprie spese o consultazione diretta.

Art.21

(i volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art.22

(i lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Art.23

(lo scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

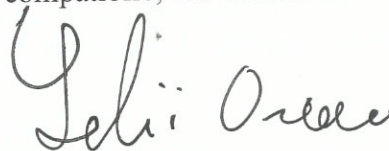
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

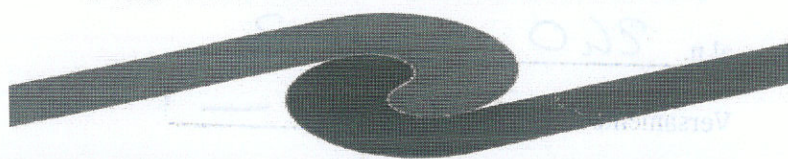
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.24

(rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.





convocazione

Assemblea Generale

Giovedì 6 Aprile 2023

Associati,

siete invitati ad intervenire all'Assemblea Generale degli associati che terremo presso la sede sociale corrente in via Toscanini n.9 di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), alle ore 13:00 di giovedì 6 p.v. in prima convocazione ed alle ore 19:00 in seconda convocazione del medesimo giorno, per **modifica eventuale statuto per adesione al comparto del terzo settore (RUNTS – Registro Unico Nazionale Terzo Settore)**.

L'ordine del giorno è:

- **modifica statuto per adesione al comparto del terzo settore.**
- **varie ed eventuali.**

Per chi non avesse provveduto, la riunione sarà anche occasione per regolarizzare la quota sociale relativa all'anno 2023.

Villa Marchesa, lì 1° aprile 2023

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Giulianova

Il presente atto è stato qui registrato il 07/04/2023

al n. 260 serie 3

Versamento di € ESENTE del —

Firma su delega della Direttrice Provinciale Monica Di Meo

Guercioni Massimo

